

**FOCUS: Principali questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità
(ottobre – dicembre 2022)**

di **Giulio SPINA***

Di seguito si propone una rassegna ragionata (suddivisa per argomenti) delle **principali questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità in materia civile** (processuale e sostanziale) alla luce delle ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il Focus è realizzato sulla base delle **raccolte mensili delle ordinanze interlocutorie** della Corte Suprema di Cassazione realizzate dall'Ufficio del Massimario, delle quali si è lasciata invariata catalogazione e massima ufficiale.

Il focus è realizzato in collaborazione con il [Centro Studi Diritto Avanzato](http://www.dirittoavanzato.it) e con l'[Osservatorio Giustizia Predittiva](http://www.osservatorionazionale.it) de *LaNuovaProceduraCivile*.

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Sommario

Giurisdizione	3
Spese di lite	3
Prove	4
Tributi	4
Fallimento	7
Famiglia e minori	7
Altro (usi civici; società)	8
APPROFONDIMENTI	9

Focus realizzato in collaborazione con:

Centro Studi
Diritto *A*vanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Osservatorio
Giustizia Predittiva
de *LaNuovaProceduraCivile*

Giurisdizione

[Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 28 novembre 2022, n. 34969](#), Presidente F. A. Genovese,
Relatore E. Campese

RAPPORTI INTERNAZIONALI. Sentenza straniera - Dichiarazione di efficacia in Italia - Procedimento - Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice "a quo"- Proponibilità - Condizioni.

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 3 c.p.c., della questione se, nell'ambito di un giudizio di riconoscimento in Italia dell'efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della "competenza giurisdizionale" di quest'ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione, oppure se la stessa possa essere sollevata di ufficio da quest'ultimo.

Spese di lite

[Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33270](#), Presidente L. Napolitano,
Relatore M. E. La Torre

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Ricorso per cassazione - Omesso deposito nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. - Improcedibilità - Obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c.

La Sesta Sezione Tributaria, in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Prove

[Terza Sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 32077 del 31 ottobre 2022](#), Presidente G. Travaglino, estensore C. Graziosi.

RESPONSABILITÀ CIVILE. Danni da emotrasfusione - Riconducibilità del contagio all'emotrasfusione - Accertamento - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria.

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, se l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell'indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il Ministero della salute, il riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.

[Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33400](#), Presidente C. De Chiara, Relatrice P. Vella

FALLIMENTO. Ammissione allo stato passivo - Eccezione di prescrizione presuntiva da parte del curatore - Giuramento decisorio - Deferibilità - Condizioni - Valutazione - Criteri.

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alle conseguenze derivanti dalla proposizione, da parte del curatore, dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale del legale che abbia proposto domanda di insinuazione allo stato passivo e, in particolare, se allo stesso curatore possa essere deferito il giuramento decisorio e, ove si escluda che possa riguardare un fatto del terzo fallito, se lo stesso debba invece qualificarsi come giuramento "de scientia" oppure "de notitia", con l'ulteriore conseguenza, in tal caso, di individuare come debba essere valutata l'eventuale risposta del giurante di non essere a conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito.

Tributi

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 29634 dell'11 ottobre 2022, Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Giudicepietro

TRIBUTI. Banche di credito cooperativo - Conferimento dell'azienda bancaria a S.p.A., in luogo dell'adesione ad un gruppo - Prelievo istituito dall'art. 2, commi 3 bis e 3 ter del d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016 - Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La Quinta Sezione civile, con riferimento al versamento obbligatorio in favore dello Stato, condizionante la possibilità per le banche di credito cooperativo, con patrimonio netto superiore ad una determinata soglia, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anziché di aderire ad un gruppo, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando il seguente quesito: se gli artt. 63 e ss., 101, 102, 120 e 173 del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 49 del 2016, nella versione applicabile ratione temporis, condizioni al versamento di una somma pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, in luogo dell'adesione ad un gruppo, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza.

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 31785 del 27 ottobre 2022, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore E. Manzon

TRIBUTI. Tasse portuali - Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 - Disciplina ex comma 9 ter dell'art. 6 della l. n. 84 del 1994, introdotto dall'art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022 - Violazione degli artt. 30 e 107 TFUE - Compatibilità del diritto interno con quello unionale - Necessità di riesame del consolidato orientamento delle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione civile, in tema di tasse portuali, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, 5 ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, rispetto alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite e della Sezione tributaria - secondo cui le autorità portuali vanno qualificate come enti pubblici non economici e ricondotte nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cosicché i canoni da esse percepiti per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici - il quadro giuridico, eurounitario e nazionale, circa la natura di dette autorità sia significativamente mutato a seguito, prima, della Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 e, poi, dell'art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022, per cui sussistono rilevanti questioni interpretative, sia in relazione alla denunciata violazione dell'art. 107 TFUE (che prevede il divieto di aiuti di Stato a favore di "imprese" o "produzioni) che in relazione alla denunciata violazione dell'art. 30 TFUE (che prevede il divieto di istituzione di dazi doganali e di tasse ad effetto equivalente), che, con specifico riguardo al primo profilo, attinente alla compatibilità del diritto interno con quello unionale, rendono necessario un riesame del consolidato indirizzo delle Sezioni Unite già sopra menzionato.

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33270, Presidente L. Napolitano, Relatore M. E. La Torre

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Ricorso per cassazione - Omesso deposito nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. - Improcedibilità - Obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c.

La Sesta Sezione Tributaria, in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2 dicembre 2022, Presidente E. Manzon, Relatore G. M. Nonno

TRIBUTI. Atto di recupero di crediti d'imposta - Termine di decadenza di otto anni ex art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009 - Applicabilità - Criteri - Distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti - Rilevanza - Contrasto.

La Sezione Quinta Civile, in tema di recupero di credito d'imposta vantato ex art. 8 della l. n. 62 del 2001, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., della questione oggetto di contrasto se, ai fini dell'applicazione del termine di decadenza ottennale previsto dall'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, anche alla luce delle successive riforme e, in particolare, dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, rilevi o meno la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente, con la conseguenza che, dovendo intendersi con tale ultima espressione solo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di credito "non spettante" debba trovare invece applicazione il più ridotto termine di decadenza quadriennale ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 35805 del 6 dicembre 2022, Presidente B. Virgilio, Relatore G. La Rocca

TRIBUTI. Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Accertamento del credito erariale verso la società - Necessità - Intervenuta cancellazione della società - Conseguenze - Questione ex art. 374, comma 2, c.p.c.

La Quinta Sezione Civile, con riferimento alla autonoma responsabilità del liquidatore per le obbligazioni tributarie della società ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, alla luce della riforma del diritto societario e della modifica della disciplina della liquidazione ed estinzione delle società, sussistono rilevanti questioni interpretative al fine di stabilire se l'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del liquidatore di una società presupponga o meno l'accertamento del debito tributario e la sua iscrizione a ruolo, con particolare riferimento al caso in cui sia intervenuta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, attesa l'irretroattività dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha previsto la sospensione per un quinquennio, ai soli fini fiscali, dell'efficacia dell'estinzione della società, e la problematicità dell'accertamento del debito tributario nei confronti di una società estinta.

Fallimento

[Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33400](#), Presidente C. De Chiara, Relatrice P. Vella

FALLIMENTO. Ammissione allo stato passivo - Eccezione di prescrizione presuntiva da parte del curatore - Giuramento decisorio - Deferibilità - Condizioni - Valutazione - Criteri.

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alle conseguenze derivanti dalla proposizione, da parte del curatore, dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale del legale che abbia proposto domanda di insinuazione allo stato passivo e, in particolare, se allo stesso curatore possa essere deferito il giuramento decisorio e, ove si escluda che possa riguardare un fatto del terzo fallito, se lo stesso debba invece qualificarsi come giuramento "de scientia" oppure "de notitia", con l'ulteriore conseguenza, in tal caso, di individuare come debba essere valutata l'eventuale risposta del giurante di non essere a conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito.

Famiglia e minori

[Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17 ottobre 2022](#), Presidente F. A. Genovese, Relatrice M. Caprioli

MINORI. Provvedimenti provvisori "de potestate" - Revoca o modifica - Complessità istruttoria - Conseguenze - Definitività di fatto - Ricorribilità in Cassazione.

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di proporre

ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti “de potestate” di natura provvisoria, avuto riguardo alla complessità istruttoria relativa alla loro revoca o modifica ed alla conseguente definitività di fatto che gli stessi finiscono per assumere.

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 30671 del 18 ottobre 2022, Presidente F. A. Genovese, Relatrice M. Caprioli

FAMIGLIA. Assegno divorzile - Misura - Determinazione - Criteri - Periodo di convivenza prematrimoniale - Durata - Valutabilità.

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di valutare, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche, la durata della convivenza prematrimoniale precedente, e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

Altro (usi civici; società)

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022 n. 34460 Presidente L.G. Lombardo, Relatore G. Tedesco

USI CIVICI. Bene gravato da uso civico - Espropriazione forzata - Sdemanializzazione - Necessità - Decreto di esproprio - Sufficienza.

La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, sulla quale esistono orientamenti contrastanti, se, ai fini dell’espropriazione per pubblica utilità dei terreni di uso civico “in re propria”, anche nel regime antecedente all’entrata in vigore delle modifiche di cui alla l. n. 221 del 2015, sia necessaria la preventiva sdemanializzazione del bene, nei modi previsti dalla legge, o se a tale fine sia sufficiente il decreto di esproprio.

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 3 novembre 2022, n. 32365, Presidente C. De Chiara, Relatore F. Terrusi

SOCIETA’ - Società di capitali - Progetto di scissione - Responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506 bis, comma 3 c.c. - Elementi del passivo con destinazione non desumibile dal progetto - Responsabilità per danno ambientale - Conseguenze dannose non determinabili al momento della scissione e verificatesi dopo la stessa - Inclusione tra gli elementi del passivo - Compatibilità con l’art. 3 della VI Direttiva 82/8912/CEE del Consiglio - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La Prima Sezione Civile ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in ordine all'interpretazione dell'art. 3 della Sesta Direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre.1982, al fine di chiarire se tale articolo - applicabile, ai sensi dell'art. 22, anche alla scissione mediante costituzione di nuove società nella parte in cui stabilisce che "se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie è solidalmente responsabile" e che "gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria" - osti ad un'interpretazione del diritto interno, in particolare, dell'art. 2506 bis, comma 3 c.c., che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale "elemento del passivo" non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o di condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili.

APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti si vedano tutti i contributi in banca dati in tema di:

- ["ordinanze interlocutorie"](#);
- ["sezioni unite"](#);
- ["contrast giurisprudenziali"](#);
- ["giustizia predittiva"](#);
- ["interpretazione della legge"](#).

In argomento si segnalano anche saggi:

- VIOLA (a cura di), [Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici](#), Diritto Avanzato, Milano, 2019
Atti del Convegno tenutosi presso l'Istituto dell'**Enciclopedia Italiana Treccani**.
Introduzione di Giovanni **MAMMONE** (Primo Presidente Suprema Corte di Cassazione).
Contributi di Stefano **AMORE** (Magistrato assistente di Studio presso la Corte Costituzionale), Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla Direzione Generale della Giustizia Civile, Ministero della Giustizia), Tiziana **CARADONIO** (Magistrato), Veronica **CASALNUOVO** (Avvocato, Presidente Osservatorio ONDP), Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale), Pietro **CHIOFALO** (D.G. Advisory Board e R.I. presso Camera dei Deputati), Gianfranco **D'AIETTI** (Docente di informatica giuridica, già Presidente di Tribunale), Gaetano **DANZI** (Avvocato, Presidente di Ad Pythagoram – associazione culturale interdisciplinare), Valerio **de GIOIA** (Magistrato), Mirella **DELIA** (Magistrato, referente della Buona Prassi BDDC), Michele **FILIPPELLI** (Professore aggregato di Diritto privato), Jasna **GERIC** (Interprete, Traduttrice, Docente), Pierluigi **GILLI** (Docente universitario, Avvocato Cassazionista, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana), Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato), Manuela **RINALDI** (Avvocato Cassazionista, Docente a Contratto Diritto del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), Serafino **RUSCICA** (Consigliere Parlamentare presso il Senato della Repubblica), Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di Diritto processuale civile), Matteo **SANTINI** (Avvocato, Consigliere Ordine Avvocati Roma), Stefano **SCHIRÒ** (Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, già Presidente della Prima sezione civile presso la Suprema Corte di Cassazione), Marco **SCIALDONE** (Avvocato, Docente universitario di Diritto

e mercati dei contenuti e servizi online, Membro della commissione di esperti sull'intelligenza artificiale del Ministero dello Sviluppo Economico), Giulio **SPINA** (Direttore editoriale Diritto Avanzato), Luigi **VIOLA** (Direttore scientifico Scuola Diritto Avanzato).

- VIOLA, [*Interpretazione della legge con modelli matematici*](#), (II ed.), Diritto Avanzato, Milano, 2018
Più volte **best-seller** (Amazon, IBS, etc.), con copie vendute in tutto il mondo e presentato, tra l'altro, presso la sede dell'**ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI** in Roma (29.10.2018) e la **Conference Centre Westminster in LONDRA** (21.6.2019). Saggio tradotto, ad oggi, in **sei lingue**.
Con presentazione di Stefano **SCHIRO'** (Presidente della Prima Sezione Civile presso la Suprema Corte di Cassazione).